

# **CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PER LA GESTIONE DEI RELATIVI BENI. CONCESSIONE IN USO DEI CIMITERI**

*Approvato con deliberazione del C. . n. 56/2005 - 19 aprile 2005 (mecc. n. 2004-09386/040)*

*Successive modificazioni e integrazioni:*

*22 gennaio 2007 (in vigore dal 1 luglio 2007) ( mecc. 2006-09187/040)*

*18 dicembre 2013 (in vigore dal 4 gennaio 2014) (mecc. 2013-04604)*

## **ARTICOLO 1 - OGGETTO**

1. Il presente contratto di servizio disciplina i rapporti tra il Comune di Torino e la Società, per l'erogazione del servizio funerario nel territorio del Comune, inteso come insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali, e per la gestione del complesso immobiliare demaniale dei civici cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali, nonché la concessione in uso dei beni a ciò necessari.
2. In particolare, i predetti servizi e gestione comprendono:
  - a) l'inumazione e la tumulazione di salme, di resti mortali, di ossa e di ceneri e la conservazione degli stessi in loculi o in qualsivoglia altra forma di sepoltura ammessa dalla normativa vigente; l'esumazione e la estumulazione ordinarie e straordinarie di salme, di resti mortali, di ossa e di ceneri; la loro traslazione interna e gestione;
  - b) la pulizia cimiteriale nonché la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle aree cimiteriali; il controllo degli accessi e della viabilità cimiteriali;
  - b) bis i trasporti funebri comunali ed il servizio di recupero delle salme per ordine dell'autorità giudiziaria;
  - b) ter il servizio di illuminazione elettrica votiva alla scadenza dell'attuale concessione;
  - b) quater la gestione di impianti di cremazione e l'esercizio dell'attività di cremazione anche, previo assenso del Comune, in partecipazione con altri gestori;
  - b) quinquies l'accoglienza e l'accompagnamento dei visitatori e la gestione dei servizi interni di trasporto delle persone che soffrono di particolari disabilità;
  - c) la collaborazione con il Comune in ordine ai procedimenti funerari secondo apposito disciplinare di conferimento delle funzioni amministrative;
  - c) bis l'istruttoria per la concessione delle sepolture private e la vigilanza tecnica sui relativi cantieri;
  - d) la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti siti nei cimiteri e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi in oggetto, ivi inclusi gli impianti, le reti fognarie, elettriche, idriche, il verde cimiteriale. Ai fini del presente contratto, per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi che servono a mantenere i beni e gli impianti esistenti nel corretto stato di decoro, efficienza e funzionalità;
  - e) la realizzazione degli impianti di cremazione per far fronte alle necessità.
3. La società effettua, previa autorizzazione del Comune, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di incremento, miglioria e valorizzazione funzionali all'erogazione dei servizi affidati ed alla relativa gestione dei beni strumentali. Per manutenzione straordinaria si intendono, a mero titolo esemplificativo, gli interventi di rifacimento, consolidamento,

ristrutturazione di particolari architettonici, strutturali e tecnologici del patrimonio immobiliare nei limiti necessari alla conservazione della loro integrità statica e funzionale.

3. bis Si dà atto che sono a carico del Comune gli oneri per gli interventi di manutenzione straordinaria, di incremento, miglioria e valorizzazione di cui al comma precedente per i quali non sia previsto il corrispondente reperimento di risorse economiche da parte della Società.
4. E' esclusa dall'affidamento la concessione di aree di cui all'articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
  5. L'affidamento del servizio e della attività di gestione è automaticamente esteso ad eventuali ampliamenti o costituzione ex novo di cimiteri nell'ambito del territorio del Comune, nonché a qualunque incremento, addizione, miglioria od opera realizzate dalla Società o dal Comune su richiesta della Società in relazione a beni strumentali.
  6. Nel caso in cui l'affidamento del servizio pubblico e dell'attività di gestione di cui al presente articolo da parte del Comune in favore della Società venga esteso o ridotto con riguardo alle attività o ai beni che ne costituiscono oggetto, viene del pari esteso o ridotto l'oggetto del contratto.

## **ARTICOLO 2 - DURATA**

1. Il comune affida la gestione del servizio come definito dall'art.1 alla società ai sensi dell'articolo 113 comma 5 lettera c) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal 1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2043, salvo revoca dell'affidamento, come disciplinata all'articolo 15 del presente contratto.
2. Il presente contratto di servizio ha pertanto la stessa durata dell'affidamento del servizio pubblico.
3. Lo stesso contratto sarà oggetto di revisione concordata tra le parti ogni sette anni, ovvero ogni qualvolta una parte comunichi all'altra la necessità od opportunità di revisione di istituti contrattuali, fatto salvo quanto infra disposto in materia di canone.

## **ARTICOLO 2 BIS – SPESE DI PERSONALE**

La società concessionaria, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale del Comune di Torino, è tenuta alla riduzione delle spese di personale, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 133/2008.

## **ARTICOLO 3 - CONCESSIONE IN USO DEI BENI**

1. Per l'espletamento del servizio oggetto di affidamento e di tutte le attività connesse e strumentali, il Comune concede in uso alla Società, per la stessa durata dell'affidamento, tutti i beni mobili ed immobili, demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili, afferenti i complessi cimiteriali siti nel territorio del Comune, nonché gli uffici del Comune adibiti al servizio al momento della stipulazione del contratto.
2. I beni di cui al comma 1. vengono concessi in uso con le più ampie facoltà, ivi espressamente incluse quella di effettuare e mantenere sepolture di salme, resti mortali, ossa e ceneri per tutta

la durata della concessione e quella di effettuare, previa autorizzazione del Comune, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di incremento, miglioria e valorizzazione che la Società reputi funzionali all'utilizzo dei beni concessi e/o all'espletamento dei servizi affidati.

3. Entra a far parte della concessione in oggetto qualunque incremento, addizione, miglioria od opera realizzate dalla Società o dal Comune su richiesta della Società in relazione a beni immobili siti nei complessi cimiteriali, dal momento del relativo collaudo, ivi compresi i manufatti per sepoltura liberi (loculi e cellette) via via disponibili in esito ai lavori iniziati o programmati dal Comune in data anteriore alla costituzione della società. Costituiscono altresì oggetto della concessione i manufatti per sepoltura che divengano liberi per scadenza o retrocessione anticipate. In caso di retrocessione anticipata di manufatti per sepolture concessi dal Comune anteriormente alla data di costituzione della Società, quest'ultima si impegna ad anticipare a favore dell'avente titolo retrocedente la quota di canone non usufruita, secondo le condizioni dettate dal regolamento comunale; detto anticipo sarà rimborsato dal Comune alla Società.
4. Entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente contratto di servizio il Comune e la Società predispongono un inventario dei beni immobili e mobili oggetto della concessione, evidenziandone la consistenza e lo stato di manutenzione.
5. Il Comune trasferisce immediatamente alla Società la cartografia e la documentazione tecnico - amministrativa in proprio possesso relative alle aree, alle reti, agli impianti ed agli immobili oggetto di concessione.
6. I beni concessi in uso devono essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione, compatibilmente all'usura dovuta all'utilizzo ed al trascorrere del tempo, al termine della concessione.
7. La concessione in uso di cui al presente articolo decade qualora l'affidamento del servizio pubblico e dell'attività di gestione di cui all'articolo 1 da parte del Comune in favore della Società venga annullato, revocato o perda efficacia per qualsivoglia ragione. Nel caso in cui il predetto affidamento venga esteso o ridotto con riguardo alle attività o ai beni che ne costituiscono oggetto, viene del pari esteso o ridotto l'oggetto della concessione di cui al presente articolo.
8. Al venir meno, in tutto o in parte, della concessione, spetta alla Società, in relazione ai beni da essa realizzati con proprie risorse patrimoniali, un indennizzo pari al costo di realizzazione degli interventi diminuito di un importo risultante dall'applicazione su tale valore della percentuale degli ammortamenti già operati, o della percentuale di effettivo deperimento, se superiore.

#### **ARTICOLO 4 - SUB-CONCESSIONE IN USO DEI MANUFATTI PER SEPOLTURE**

1. Il Comune, sin d'ora e per tutta la durata della concessione, autorizza la Società ad attribuire a soggetti terzi, privati o pubblici, il diritto di mantenere salme, resti mortali e ceneri nei loculi e nelle altre forme di sepoltura oggetto della concessione medesima, per una durata massima di anni 99, ai sensi della vigente legislazione di settore. La Società deve fornire al comune tutti i dati relativi ai terzi beneficiari con modalità e tempi concordati tra le parti.
2. Nel caso in cui la concessione di cui all'articolo 4 venga meno i rapporti di sub-concessione di cui al comma 1 si intendono costituiti direttamente fra il Comune ed i terzi sub-concessionari

fino alla scadenza originariamente pattuita da questi ultimi con la Società.

3. Le subconcessioni di cui ai commi 1 e 2 vengono assentite a favore esclusivamente delle persone indicate dal Comune qualora in concomitanza di trasporto funebre. A tal proposito la Società - tramite applicativi informatici - è tenuta a consentire l'accesso dell'ufficio comunale competente alla banca dati delle sepolture disponibili.
4. In caso di retrocessione anticipata di manufatti per sepolture oggetto di sub-concessione da parte della Società, la medesima si impegna al rimborso a favore dell'avente titolo retrocedente della quota di canone non usufruita secondo le condizioni dettate dal Regolamento comunale.
5. La società sub-concede a terzi, previo restauro o ripristino, i manufatti appartenenti alle sepolture private rientrate nella disponibilità del Comune.

## **ARTICOLO 5 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Per la concessione in uso di cui all'articolo 3 e la facoltà di sub-concessione di cui all'articolo 4 la Società versa al Comune un canone annuale, di entità variabile, formato anno per anno dai seguenti componenti:
  - a) il canone, in parte fissa verrà determinato con deliberazione della Giunta Comunale entro il 30 novembre di ogni anno per l'esercizio successivo.
  - b) una somma variabile annuale, determinata secondo pianificazioni concordate con la Società, con riguardo al costo dei manufatti per sepolture che, all'atto della costituzione della Società, sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione da parte del Comune, ma non sono ancora stati utilizzati.

Tale somma viene determinata anno per anno sulla base dei costi sostenuti dal Comune fino ad esaurimento degli interventi in corso di realizzazione, come da relative fatture, ed è dovuta in ogni caso, a prescindere dall'utilizzo che la Società faccia dei manufatti in oggetto.

Le parti convengono che il pagamento di detta somma possa essere dilazionato in ragione della sub-concessione a terzi da parte della Società dei manufatti in oggetto, restando inteso che:

- la Società corrisponde al Comune gli interessi annuali sul debito residuo, nella misura pari al tasso variabile applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti, due giorni lavorativi antecedenti la data del 31 dicembre, maggiorato dello 0,1%;
- in ogni caso il debito residuo deve essere integralmente pagato entro e non oltre il 31.12.2020.
- nel determinare i costi di realizzazione dei manufatti per sepolture, il Comune si attiene ai seguenti criteri:
  - per i manufatti per sepolture realizzati successivamente al 1 gennaio 1994 e per quelli in corso di realizzazione: ripartendo unitariamente il costo sostenuto dal Comune per la realizzazione del relativo fabbricato oppure, in difetto, facendo riferimento al costo sostenuto per manufatti di analoga tipologia;
  - per i manufatti per sepolture realizzati anteriormente al 1 gennaio 1994: Euro 200,00 per ogni loculo ed Euro 50,00 per ogni celletta;
  - per i manufatti per sepolture realizzati nelle ampliamenti storiche del Cimitero Monumentale

(dalla Prima alla Sesta) o che necessitino comunque di interventi di riqualificazione o recupero: Euro 100,00 per ogni loculo.

- c) una somma variabile annuale, determinata con riguardo a manufatti per sepolture che nell'anno di riferimento costituiscano oggetto di scadenza o di retrocessione anticipate e divengano utilizzabili dalla Società.

Detta somma viene calcolata, dedotte le quote di ammortamento computate sugli anni di durata della originaria concessione comunale, secondo i seguenti criteri:

- per i manufatti per sepolture realizzati successivamente al 1 gennaio 1994 e per quelli in corso di realizzazione: ripartendo unitariamente il costo sostenuto dal Comune per la realizzazione del relativo fabbricato, oppure in difetto, facendo riferimento al costo sostenuto per manufatti di analoga tipologia;
- per i manufatti per sepolture realizzati anteriormente al 1 gennaio 1994: Euro 200,00 per ogni loculo ed Euro 50,00 per ogni celletta;
- per i manufatti per sepolture realizzati nelle ampliamenti storiche del cimitero Monumentale (dalla Prima alla Sesta) o che necessitino comunque di interventi di riqualificazione o recupero: Euro 100,00 per ogni loculo.

In ogni caso l'importo dovuto non potrà essere inferiore a 100,00 Euro per loculo e 25,00 Euro per celletta.

- d) una somma variabile annuale, pari al tasso annuale Euribor a 6 mesi (Act 360) rilevabile alla pagina Euribor 01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate due giorni lavorativi antecedenti la data del 31 dicembre, maggiorato dello 0,75%, applicato agli importi eventualmente spesi dalla Società per interventi di manutenzione straordinaria, incremento o valorizzazione dei complessi cimiteriali ai sensi del successivo articolo 11, commi 5, punto b) e 6.

1. bis La quantificazione complessiva del canone di cui al comma precedente avviene al netto del costo derivante dagli interventi disposti dal Comune così come indicato al comma 2 quater dell'allegato 2 sub 1, ovvero altri interventi disposti dal Comune medesimo.

2. Le parti rinegoziano in tutto o in parte le somme componenti il canone ogni cinque anni oppure qualora intervengano fatti imprevedibili che alterino sostanzialmente le condizioni di fatto o di diritto esistenti al momento della stipulazione del presente contratto.
3. Il Comune, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, riconosce alla Società gli oneri derivanti dall'accesso al credito presso terzi per la parte eccedente le possibilità della medesima.

## **ARTICOLO 6 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Entro il 10 novembre di ogni anno le parti determinano, sulla base delle comunicazioni della Società e dei relativi controlli, l'ammontare effettivo della somma che la Società medesima deve versare ai sensi dell'art.5 con riguardo al precedente periodo dal 1° ottobre al 30 settembre. Il pagamento di detta somma avviene entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata la determinazione.

## **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'**

1. L'erogazione del servizio in oggetto e la gestione dei beni ad esso connessi non possono essere ceduti, trasferiti né sub-concessi a terzi.
2. La Società si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente Contratto, nel rispetto delle norme vigenti applicabili alla materia. In caso di violazione di legge da parte della società, essa è unica responsabile per le sanzioni applicate nei suoi confronti.
3. La Società si obbliga a svolgere le attività per l'erogazione del servizio con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli standard quantitativi e qualitativi come infra meglio definiti, impegnandosi a mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento e alla razionalizzazione del servizio, al fine di contenere i costi.
4. La Società si impegna ad adottare apposito codice etico e di comportamento per i propri dipendenti e da estendere ai propri collaboratori e fornitori di servizi quale clausola obbligatoria dei rispettivi contratti.
5. I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all'interno della Società che nei rapporti con l'utenza.
6. La Società provvede all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione del complesso cimiteriale esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e all'articolo 143 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, senza che ciò la esoneri dagli obblighi, oneri e responsabilità derivanti dal contratto medesimo, restando unica responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate. Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la Società ed eventuali appaltatori/fornitori. Gli appaltatori e/o i fornitori della Società non hanno alcun diritto di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.
7. La Società mantiene sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da ogni danno che possa derivare a persone e/o cose dall'esercizio delle attività ad essa affidate ai sensi del presente contratto, siano esse effettuate direttamente ovvero attraverso appaltatori.
8. La Società si obbliga ad osservare le disposizioni di legge vigenti in materia di reclutamento del personale, di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assistenza e previdenza, nonché ad osservare le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria che disciplinano tra l'altro lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio.

## **ARTICOLO 8 - ASSICURAZIONE DANNI VERSO TERZI E RESPONSABILITA'**

1. La Società assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati all'Amministrazione Comunale e/o a terzi direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento dei servizi, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi.

2. La Società provvede alla stipula di appositi ed idonei contratti di assicurazione per la responsabilità nei confronti dell'amministrazione comunale e dei terzi, oltre alle assicurazioni previste dalla legge per gli impianti e i veicoli eventualmente utilizzati. Copia dei relativi contratti deve essere consegnata al Comune entro 60 giorni dalla stipula del presente Contratto.

## **ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL COMUNE**

1. Il Comune si impegna a cooperare con la Società e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di servizio da parte della Società.
2. L'obbligo di cooperazione consiste, in particolare:
  - (i) nel cedere gratuitamente alla Società il software di gestione dei servizi funerari denominato "Stige", attualmente in uso dalla Direzione servizi cimiteriali, nel rispetto delle norme vigenti e di eventuali diritti di terzi, e nel consentire gratuitamente alla Società l'accesso informatico ed integrato alle infrastrutture ed alle banche dati della rete civica per il reperimento delle informazioni utili al perfezionamento dei procedimenti funerari, per la conservazione e gestione della banca dati cimiteriale, nonché per lo sviluppo e l'esercizio, da parte della Società, di prodotti e servizi informatici nel settore funerario rivolti alla cittadinanza, ad enti pubblici ed alle imprese;
  - (ii) nella collaborazione da parte degli uffici comunali, che sono tenuti ad informare con congruo anticipo la Società in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possono, in qualsiasi modo, incidere sull'erogazione dei servizi;
  - (iii) nell'individuazione di soluzioni logistiche nella definizione di sedi, impianti ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.
3. Il Comune si riserva la possibilità:
  - (i) di definire nuovi percorsi cerimoniali interni;
  - (ii) di incaricare la Società di porre in atto - per motivi di salvaguardia dei valori architettonici, artistici e ambientali - specifiche modalità di sistemazione e gestione delle sepolture, anche relativamente a singoli edifici ed aree cimiteriali, riconoscendo alla Società la facoltà di applicare, previa approvazione scritta, trasmessa anche via fax o posta elettronica o con altro mezzo idoneo, le relative tariffe;
  - (iii) di concedere sepolture ad esponenti della comunità cittadina, assumendo i relativi costi;
  - (iv) di disporre altresì la realizzazione, con propri fondi e senza riflessi sugli oneri della Società, di interventi tesi a restituire ai cimiteri la dimensione di spazi sociali a disposizione dell'intera comunità, come ad esempio: la riqualificazione delle aree monumentali storiche, l'erezione o il restauro di monumenti significativi (Mausolei, Cappelle, ecc.), la riqualificazione delle aree verdi interne o esterne alle strutture cimiteriali e quant'altro ritenuto necessario.

## **ARTICOLO 10 - TARIFFE**

1. A fronte dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1, la Società ha il diritto di percepire dagli utenti le tariffe previste dall'allegato sub 1 "Politica tariffaria" al presente contratto di

servizio.

2. Dette tariffe sono aggiornate al primo febbraio di ogni anno secondo la variazione dell'indice generale ISTAT dei costi dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
3. Ulteriori variazioni potranno essere disposte dal Comune su motivata proposta della Società, nonché nel rispetto dei parametri previsti dalle vigenti leggi e del principio secondo cui la Società deve essere in condizione di tendere all'equilibrio economico-finanziario in forza della percezione delle tariffe medesime.
4. Gli altri corrispettivi la cui determinazione non compete per disposizioni di carattere generale al Comune o ad altra Autorità, vengono stabilite dalla Società.

#### **ARTICOLO 11 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO - STANDARD QUALITATIVI E QUANTITATIVI MINIMI - CARTA DEI SERVIZI**

1. La Società eroga i servizi in oggetto nel rispetto del capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali ed alle carte dei servizi.
2. La Società rispetta gli indirizzi espressi nell'allegato sub 2 "Finalità e indirizzi di erogazione del servizio" al presente Contratto, concordandone l'attuazione con l'Assessore con delega ai servizi cimiteriali e con gli Uffici Comunali competenti in materia di servizi cimiteriali e di gestione delle partecipazioni aziendali, nonché gli indirizzi formulati dal Comune ai sensi del presente articolo.
3. Su proposta non vincolante della Società, il Comune approva per ogni triennio (entro il 30 giugno del primo anno ed entro il 30 settembre di ogni successivo anno precedente la scadenza del triennio) un atto di indirizzo contenente:
  - (i) i livelli (standard) minimi di qualità e di diffusione del servizio che la società deve garantire attraverso la struttura impiantistica ed organizzativa disponibile;
  - (ii) gli obiettivi di miglioramento di tali standard ottenibili attraverso investimenti e/o interventi di carattere organizzativo e loro graduazione nel tempo;
  - (iii) i metodi di rilevazione dei casi di mancato rispetto degli standard medesimi.
4. Nel rispetto degli indirizzi di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono, annualmente la Società predispone:
  - a) un documento di programmazione delle attività di servizio, da trasmettere al Comune entro il 31 ottobre, per il controllo della relativa attuazione;
  - b) una carta di qualità del servizio "Carta dei Servizi" da trasmettere al Comune per il controllo della relativa attuazione. Tale Carta dei Servizi deve essere redatta per la prima volta entro il 31 ottobre 2005 e deve essere aggiornata annualmente per adeguarla ai nuovi standard del servizio, nonché alle esigenze dello stesso, anche previa verifica con gli utenti.
5. Nel rispetto degli indirizzi di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono, la Società predispone annualmente, entro il 31 ottobre:
  - a) un piano economico-finanziario con proiezione triennale, elaborato sulla base delle risorse occorrenti, recante l'indicazione delle modalità di reperimento delle predette risorse e corredato



da apposite schede di analisi dell'investimento, in termini di redditività e di miglioramento del servizio e/o della funzionalità degli impianti;

- b) un elenco analitico delle opere e degli interventi di manutenzione straordinaria, incremento e/o valorizzazione del patrimonio cimiteriale che la Società reputa necessari per l'espletamento dei servizi pubblici oggetto del presente contratto, ma relativamente ai quali non dispone delle risorse necessarie e reputa opportuno ricorrere al finanziamento da parte del Comune.;
6. Qualora il Comune approvi l'elenco di cui al comma che precede e conceda il relativo finanziamento, la Società deve:
- (i) trasmettere gli stati di avanzamento dei lavori quanto più tempestivamente possibile, e comunque entro e non oltre venti giorni dalla loro redazione;
  - (ii) trasmettere altresì ogni altro atto amministrativo o contabile da cui derivino i costi determinati in via definitiva o che debbano dar luogo a pagamento;
  - (iii) trasmettere infine i certificati di pagamento delle opere finanziate ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).

Il Comune trasferirà alla Società le somme necessarie a coprire i costi di cui ai punti (i) e (ii) in tempo utile per effettuare i relativi pagamenti.

7. La Società è tenuta a fornire il supporto necessario e ad attuare in collaborazione con gli altri Enti interessati, politiche di conservazione e tutela del patrimonio ambientale, storico ed artistico presente nelle strutture cimiteriali.
8. Con cadenza semestrale la Società ragguaglia il Comune sui principali indicatori della gestione in corso.

## **ARTICOLO 12 - CONTROLLO E VIGILANZA**

1. Le attività oggetto del presente Contratto vengono eseguite sotto il controllo e la vigilanza del Comune, che esercita tutte le funzioni di regolamentazione previste dalla normativa vigente in materia cimiteriale. Il Comune altresì controlla che la qualità del servizio reso agli utenti sia conforme agli indirizzi espressi nell'allegato sub 2 "Finalità e indirizzi di erogazione del servizio" e che gli stati di avanzamento del processo di certificazione di qualità siano coerenti con il termine previsto dai citati indirizzi.
2. La Direzione Generale, avvalendosi delle strutture dell'Osservatorio e/o del Controllo di gestione e/o del Settore partecipazioni, monitorerà con cadenza trimestrale e attraverso specifici controlli a campione, il livello qualitativo dei servizi e della loro rispondenza ai principi di rispetto della persona espressi nella carta dei servizi.
3. Per le attività di controllo e vigilanza il Comune può acquisire notizie e informazioni attinenti l'esecuzione del presente contratto, e la Società consente ai competenti funzionari ed Uffici comunali tempestivo accesso a tutta la documentazione in proprio possesso, salve le ipotesi in cui ciò sia impedito dalla normativa vigente o da esigenze di tutela della riservatezza o di diritti di terzi, nonché ad ogni parte dei complessi cimiteriali medesimi. La Società si impegna altresì a fornire documentate e motivate relazioni scritte ai competenti funzionari ed Uffici comunali, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.

4. Ai fini della predetta attività di controllo e vigilanza sull'erogazione dei servizi, la Società deve tenere una contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi affidati, articolati per centri di costo. La Società deve inoltre tenere idonee scritture che consentano in ogni momento la evidenziazione dei costi e delle immobilizzazioni realizzate, qualunque sia la modalità di finanziamento, nonché l'ammortamento di tali cespiti e la loro incidenza sul conto economico.
5. Le funzioni di controllo e vigilanza sui servizi possono essere espletate anche dall'Agenzia per i servizi pubblici Locali, quale organo di supporto del Consiglio Comunale costituito ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto della Città di Torino, che eserciterà le sue funzioni in conformità ai poteri che lo Statuto della Città e suo proprio le riconoscono salva l'autonomia imprenditoriale della società.

### **ARTICOLO 13 - INADEMPIMENTO - PENALI**

1. In caso di inadempimento dei servizi nascenti dal presente contratto, verificati dal Comune ed accertati in contraddittorio con la società, fermo restando l'obbligo di rimozione delle cause e delle conseguenze dell'inadempimento nel più breve tempo possibile, avuto riguardo alla natura dell'inadempimento stesso ed all'interesse all'adempimento tardivo, il Comune può applicare delle penali, sulla base di appositi indicatori tecnici ed economici, che saranno definite entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dirigenziale a discrezione dell'Amministrazione, e varieranno da un minimo di Euro 100,00 (cento) fino ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille). Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente un decimo della somma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a). E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Qualora il Comune di Torino rilevi un inadempimento, provvede senza indugio a notificare contestazione scritta, contenente l'indicazione della violazione e della penale che si intende applicare, alla Società, la quale dispone di trenta giorni per rimuovere la causa dell'inadempimento stesso ovvero per motivare la mancata o tardiva effettuazione, fornendo controdeduzioni scritte. Trascorso tale termine e persistendo l'inadempienza, gli Uffici preposti alla vigilanza provvedono, sulla base di quanto sopra definito, ad applicare la penale, in considerazione della gravità dell'inadempimento, della reiterazione dello stesso e del disagio conseguente all'inadempienza.
3. La mancata adozione e/o il mancato rispetto degli indirizzi, della programmazione e della carta di qualità dei servizi di cui all'articolo 11, costituisce inadempimento del presente contratto di servizio.
4. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo, nel quadro generale dell'esecuzione, avendo riguardo all'interesse pubblico.

### **ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il presente contratto può essere risolto in caso di grave inadempimento rispetto agli impegni assunti. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo, nel quadro generale dell'esecuzione, avendo riguardo all'interesse pubblico.
2. Il presente contratto è altresì risolto di diritto qualora la Società perda i requisiti previsti dalla legge per l'affidamento diretto dei servizi e/o delle attività di gestione in oggetto, nonché nelle

ipotesi in cui venga annullato, revocato o comunque cessi per qualunque ragione l'affidamento alla Società da parte del Comune del servizio.

#### **ARTICOLO 15 - REVOCA DELL'AFFIDAMENTO**

1. L'affidamento del servizio, o di parte di esso, può essere revocato da parte del Comune, per sopravvenute, gravi e motivate esigenze di pubblico interesse o quando circostanze sopravvenute rendano il medesimo affidamento non più idoneo al perseguimento dei fini di utilità generale in modo ottimale sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza o dell'efficacia.
2. L'affidamento del servizio può essere altresì revocato qualora il Comune eserciti la potestà discrezionale di organizzare diversamente i servizi in oggetto, previa adeguata istruttoria che preveda la valutazione delle osservazioni della Società.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 che precedono, alla Società è riconosciuto un equo indennizzo, pari al valore dei beni (impianti e altre dotazioni patrimoniali o loro porzioni) realizzati dalla medesima e non ancora ammortizzati, secondo la previsione di cui al precedente articolo 3.

#### **ARTICOLO 16 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

1. L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore. In tale ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.
2. La società in tal caso è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
3. Restano a carico della società i costi derivanti dall'interruzione o dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguente all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.
4. Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, deve dare immediata comunicazione al Comune, precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi.

#### **ARTICOLO 17 - TUTELA DELLA PRIVACY**

1. Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. La società si obbliga a redigere l'informativa all'utenza di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 indicando la possibilità che i dati personali degli utenti siano comunicati all'Ente in funzioni di controllo e ispettive e limitatamente allo svolgimento di tali funzioni.
3. Il Comune si obbliga ad eseguire le attività di ispezione e controllo, previste dal presente contratto, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e delle disposizioni in materia di segreto aziendale e industriale, mantenendo riservati dati e notizie che si riferiscano all'organizzazione dell'impresa o a sistemi di produzione e servizi, e non diffondendo le notizie di cui sia a

conoscenza in ragione della sua posizione di socio e che per la loro natura abbiano carattere riservato.

#### **ARTICOLO 18 - CONTROVERSIE**

1. Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e/o sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta all'Amministrazione per promuovere la composizione in via bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. Il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

#### **ARTICOLO 19 - SPESE DELL'ATTO - REGISTRAZIONE**

1. Il presente contratto viene redatto in tre esemplari, di cui una verrà conservata presso il Comune, una presso la Società e l'altra verrà depositata per la registrazione. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del seguente atto sono a carico della Società

#### **ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia nonché alle norme del codice civile.

Torino, li

Per il Comune di Torino

Per la Società

**POLITICA TARIFFARIA**

1. Il vigente quadro tariffario è determinato dalla deliberazione del Consiglio Comunale 14 aprile 2003, mecc. 2003 01929/40, recante "Servizi cimiteriali - aggiornamento e integrazione tariffario" formulato secondo la variazione dell'indice del costo della vita (indice generale dei prezzi al consumo) fino al gennaio 2003.
- 2 La società percepisce le tariffe previste dal citato provvedimento, ancorché i servizi erogati siano derivanti dall'operatività di soggetti terzi in forza di contratti o accordi stipulati dal Comune o dalla Società stessa. Per la relativa disciplina di applicazione si fa riferimento a quella contenuta nella deliberazione consiliare consentendo tuttavia alla Società l'adozione di misure applicative specifiche per casistiche non previste.
- 2 bis Restano al Comune le tariffe relative al Civico Obitorio.
- 2 ter Le tariffe applicate dalla Società sono aggiornate secondo la variazione dell'indice generale dei prezzi intervenuta nella Città di Torino rispetto alla data presa a riferimento nel provvedimento consiliare citato, così come certificata dal Civico ufficio di Statistica.
- 2 quater Il Comune riconosce alla Società gli oneri sostenuti:
  - a) per le operazioni cimiteriali svolte in regime di gratuità per disposizione di legge o regolamenti, tra le quali a titolo esemplificativo:
    1. inumazioni, cremazioni e trasporti funebri gratuiti per indigenza dell'avente titolo e per disinteresse
    2. tumulazioni di urne in celletta decennale per indigenza dell'avente titolo
    3. inumazioni nei reparti speciali di comunità religiose (campi ebraico e islamico) in conseguenza di trasporti funebri gratuiti per indigenza dell'avente titolo e inumazioni nei reparti feti/nati morti e arti per disinteresse
    4. estumulazioni o esumazioni che avvengono per esigenze connesse alla esecuzione di opere disposte dal Comune
    5. cura delle tombe nei reparti speciali dei cimiteri
  - b) Per le operazioni di esumazione che avvengano senza richiesta degli aventi titolo, quando i defunti siano stati sepolti in aree per le quali sia mutata la destinazione d'uso ad inumazione
  - c) Per la cura di tombe o di aree nelle parti storiche dei cimiteri che non possano essere oggetto di sub-concessione da parte della Società
  - d) Per la cura dei campi speciali concessi o assegnati con provvedimento comunale
  - e) Per la manutenzione di sepolture ad inumazione derivante da contratti stipulati con il Comune e i cui proventi sono stati riscossi a suo tempo dal Comune medesimo oppure per la manutenzione di sepolture private con obblighi già a carico del Comune.
- 2 quinquies Entro il primo trimestre di ogni anno il Comune provvede a riconoscere alla società

l'ammontare delle anticipazioni liquidate ad aventi titolo richiedenti ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 nel corso dell'anno precedente.

3. Tutte le tariffe di cui al provvedimento citato sono percepite dalla Società, ancorché derivanti dall'operatività di soggetti terzi in forza di contratti o accordi stipulati dal Comune o dalla Società stessa. Per la relativa disciplina di applicazione si fa riferimento a quella contenuta nella deliberazione consiliare consentendo tuttavia alla Società l'adozione di quei provvedimenti applicativi specifici che si rendessero necessari per casistiche non previste.
4. Le tariffe in questione sono state considerate IVA inclusa allo scopo di non causare aggravio agli utenti dalla trasformazione della forma di gestione, poiché è stato valutato che l'affidamento alla Società non deve determinare un incremento delle tariffe comunali vigenti in quanto è finalizzato a produrre un miglioramento della efficienza dell'impiego delle risorse umane e strumentali necessarie alla erogazione dei servizi.
5. Le tariffe applicate dalla Società sono aggiornate secondo la variazione dell'indice generale dei prezzi intervenuta nella città di Torino rispetto alla data presa a riferimento nel provvedimento consiliare citato, così come certificata dal Civico ufficio di Statistica.
6. La Società ha facoltà di stabilire proprie tariffe per attività la cui determinazione non compete per disposizioni di carattere generale al Comune o ad altra Autorità.
7. Ulteriori variazioni potranno essere disposte dal Comune entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo, su motivata proposta della Società, nonché nel rispetto dei parametri previsti dalle vigenti leggi e del principio secondo cui la Società deve essere in condizione di tendere all'equilibrio economico-finanziario in forza della percezione delle tariffe medesime.

## **FINALITA' E INDIRIZZI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

### ***1. Indirizzi generali per la redazione della Carta dei Servizi***

L'Amministrazione comunale, nel rispetto della normativa in vigore e nella responsabilità di organizzare e gestire i servizi cimiteriali in una efficace corrispondenza ad un servizio di pubblica utilità impegna la Società a vigilare per garantire nei cimiteri:

- il rispetto delle convinzioni religiose e dei riti, nonché dei principi e delle convinzioni culturali ed etiche dei cittadini riguardo agli atti di devozione, di pietà e di memoria verso i defunti, e delle volontà personali, espresse in vita, di disposizione delle esequie e della sepoltura;
- l'accesso facilitato degli anziani e dei disabili;
- il potenziamento dei servizi di vigilanza interna, per offrire ai visitatori un maggiore senso di sicurezza e di accompagnamento nei momenti di solitudine;
- l'informazione comprensibile su ciascun servizio offerto e sulle tariffe relative;
- la presa in cura delle esigenze dei cittadini con procedure amministrative semplificate e concordate dove è possibile con i richiedenti;
- l'ascolto attento delle segnalazioni e dei reclami da parte di personale competente e capace di fornire informazioni e risposte ai problemi;
- la tutela della riservatezza per quanti richiedano assistere alle operazioni e l'accompagnamento da parte di personale specializzato.

Il Comune di Torino e la Società si impegnano congiuntamente affinché nei Servizi funebri, cimiteriali e di cremazione siano rispettati i seguenti principi:

- rapporto etico e professionale tra l'operatore funerario e la famiglia del defunto;
- tutela del diritto del cittadino di scegliere liberamente l'impresario di pompe funebri e di decidere tra sepoltura o cremazione;
- tutela del diritto del cittadino di essere informato preventivamente del costo totale del funerale, della sepoltura, della cremazione e di ogni servizio offerto;
- completa riservatezza assicurata in ogni momento del servizio, fatta salva la trasmissione di dati richiesti da leggi e regolamenti;
- impegno all'onestà commerciale e all'integrità morale nell'effettuazione dei compiti affidati;
- garanzia costante di livelli di formazione e professionalità del personale adeguati ai servizi richiesti dai cittadini;
- cura nel migliorare continuamente dell'offerta di servizi;
- pubblicità obiettiva, onesta e non invadente;

- rigorosa osservanza di leggi e regolamenti.

Il Comune di Torino si impegna a emanare e la Società, nell'ambito delle sue competenze, a far rispettare le seguenti regole a tutti i cittadini, a garanzia della tutela dell'ordine e del decoro dei cimiteri:

- tenere un contegno adatto al carattere del luogo e a non arrecare danno alle sepolture;
- non disturbare gli altri visitatori e a non fare loro offerta di servizi sia direttamente, sia tramite scritte pubblicitarie invasive o fuorvianti;
- non assistere alle operazioni cimiteriali di defunti estranei alla propria famiglia, salvo assenso da parte dei parenti del defunto;
- curare nel tempo le sepolture dei propri defunti in modo che esse mantengano un aspetto decoroso, non siano causa di disturbo per le sepolture vicine e non intralcino i passaggi;
- rispettare il decoro e la pulizia delle parti comuni dei cimiteri: aiuole, tappeti verdi, giardini, edifici di sepoltura e strade;
- i familiari dei defunti inumati e comunque, gli interessati alle sepolture, sono invitati comunicare agli uffici il loro indirizzo per l'invio di avvisi sullo stato di cura della tomba e sulla sua scadenza

Il Comune di Torino adotta le misure opportune per favorire la realizzazione di questa Carta e la Società si impegna alla emanazione di una Carta dei servizi cimiteriali entro il 31 ottobre 2005.

Il Comune di Torino si impegna a vigilare che i soggetti che operano per suo conto si uniformino a criteri di qualità e si sottopongano alla relativa certificazione entro e non oltre il 31 dicembre 2007.

## **2. *Indirizzi operativi di funzionamento e indicazioni riguardo ai miglioramenti attesi***

La missione aziendale della Società viene individuata nell'assicurare i servizi cimiteriali nel territorio torinese secondo logiche di efficienza d'impresa e di economicità complessiva per la collettività, avendo costantemente presente la particolare situazione di disagio che investe cittadini e famiglie quando sono destinatari dei servizi cimiteriali.

Da una missione così concepita discendono "strategie" che concorrono a definire le linee guida del miglioramento atteso:

1. dell'efficacia ed efficienza dell'operare, in modo particolare per quanto attiene all'ambito cimiteriale;
2. della qualità del servizio, intesa sia come risposta adeguata alle esigenze della collettività, sia come filosofia di gestione imprenditoriale, improntata ai concetti di miglioramento continuo dei processi decisionali, gestionali ed operativi;
3. della gestione dei servizi primari in modo controllato per venire incontro alle necessità di cittadini e famiglie in modo coerente con la particolare situazione emotiva in cui vengono a trovarsi.



Le politiche aziendali della Società dovranno perciò fare riferimento a:

- qualità del servizio	- presenza sul territorio
- risposta alla cittadinanza	- contenimento dei costi
- manutenzione del patrimonio	- informatizzazione delle procedure

La trasformazione della forma di gestione deve quindi diventare l'occasione per modificare il grado di intervento diretto del Comune nel settore cimiteriale e per intervenire significativamente sul livello qualitativo del servizio.

Si tratta di un impegno che si struttura su cinque livelli:

- A) mantenimento delle finalità sociali delle attività e qualità del servizio cimiteriale;
- B) gestione dei manufatti destinati a sepolture;
- C) strategie generali;
- D) efficacia delle politiche cimiteriali;
- E) efficienza del sistema funerario cittadino.

#### A) Finalità sociali delle attività e qualità del servizio cimiteriale

Fini generali delle attività cimiteriali sono la salvaguardia della salute e della igiene pubblica in occasione del decesso di persone e la tutela del diritto delle famiglie colpite da un lutto al cordoglio e alla pratica di atti di pietà e di memoria. La Società, in quanto soggetto esercente le attività cimiteriali:

- è chiamata a svolgere i propri compiti secondo criteri di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione e informazione degli utenti, efficienza ed efficacia, con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso e rispettando le convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie;
- è tenuta ad assicurare, nell'osservanza della normativa vigente, la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
- attua modalità operative tali da armonizzare le aspettative cerimoniali con le esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, così come risultanti dai protocolli sanitari.

#### B) Gestione dei manufatti destinati a sepolture

Per quanto riguarda l'impiego delle aree e dei manufatti destinati a sepoltura, la Società informa la sua azione a criteri che:

- nel caso di sepolture assegnate gratuitamente, seguano principi formali di uniformità e di uguaglianza che testimonino il valore dell'intervento pubblico e di rispetto per ogni defunto;
- nel caso di sepolture a pagamento, tutelino il diritto di personalizzazione della sepoltura senza provocare deterioramento alla percezione complessiva dei siti a causa della diversità degli stili e delle dimensioni dei manufatti funebri.

### C) Strategie generali

La particolare delicatezza dei servizi assolti ed il carattere pubblico della compagine societaria impongono alla Società l'elaborazione di strategie aziendali responsabili, che tengano conto della necessità di armonizzare le attività, i comportamenti, la propria organizzazione con l'azione degli altri Enti e soggetti che operano nel settore dei servizi funerari.

In particolare la Società è tenuta ad assicurare la collaborazione con il Comune, titolare delle funzioni autorizzative, e con i soggetti economici che gestiscono le attività in regime di concorrenza, facendo osservare, per quanto di competenza, e osservando criteri di assoluta trasparenza dei comportamenti gestionali e le regole che presiedono la concorrenza ed il mercato.

A questi fini il Comune consente alla Società l'accesso alle proprie banche dati, sulla base di protocolli che garantiscano il rispetto della privacy.

La Società provvede inoltre alla costituzione di modelli aziendali che facilitino l'eventuale partecipazione del Comune di Torino a un consorzio di funzioni ex articolo 31 del T.U. 267/2000 con altri comuni disponibili, per svolgere funzioni autorizzatorie, di indirizzo e controllo.

### D) Efficacia delle politiche cimiteriali

La Società informa la propria azione per la risoluzione dei seguenti nuclei problematici afferenti le attività cimiteriali:

#### – Gestione dell'accoglienza

Da assicurare attraverso una riorganizzazione dei fattori operativi e infrastrutturali (pianificazione degli orari di arrivo al cimitero, coordinamento delle risorse di personale e macchine, discontinuità modulata nell'occupazione spaziale dei campi e dei complessi loculi) che consenta alla microcomunità che accompagna il defunto (famiglia, reticoli parentali-amicali e associazioni) di poter esercitare, se lo desidera, quei riti e quegli atti devozionali e di commemorazione necessari a dare all'operazione cimiteriale il carattere di reale commiato svolto in spazi e tempi adeguati.

#### – Fruibilità dei siti

In via generale, l'area cimiteriale dovrà essere liberamente fruibile con più mezzi: a piedi, in bicicletta, in automobile e, in futuro, anche dai mezzi pubblici.

Vanno migliorati e, se necessario, aumentati di numero gli elementi di arredo interno: panchine, accessi per l'acqua, contenitori di rifiuti e vanno verificati periodicamente, assieme allo stato d'uso, il loro posizionamento a seconda dell'utilizzo dei campi.

La sepoltura, specie quella ad inumazione, deve essere agibile nel più breve arco di tempo dal seppellimento per evitare ai visitatori il disagio della vista di un sito precario.

#### – Sicurezza dei visitatori e delle sepolture

La Società è tenuta:

- all'adozione di misure organizzative e alla realizzazione di infrastrutture ed impianti finalizzati alla salvaguardia della sicurezza personale dei visitatori, in via prioritaria, oltre

che delle opere e dei manufatti cimiteriali;

- alla predisposizione di protocolli operativi per l'immediata segnalazione alle forze dell'ordine e alle autorità preposte di eventuali reati o di comportamenti sospetti;

Il personale della Società è tenuto a prestare collaborazione con gli agenti della Polizia Municipale che il Comune si impegna a distaccare, in numero adeguato, in presidi appositamente costituiti presso i cimiteri Monumentale e Parco.

– Supporti motivazionali alle scelte collettive

La gestione dei manufatti cimiteriali e l'esercizio delle attività affidate dovranno puntare alla valorizzazione dei distinti interessi stratificati nella cittadinanza ed al conseguimento di un consenso alle scelte della società da parte della comunità.

Tanto la progettazione, quanto l'esercizio delle attività affidate devono essere in grado di fornire risposte adeguate ai fenomeni sociali di differenziazione degli status e alle aspettative di mobilità sociale.

Si dovrà quindi mantenere una gamma sufficientemente ampia di opportunità all'interno delle tradizionali scelte di sepoltura, ricorrendo eventualmente a concorsi di idee sulle sistemazioni esterne, per mettere a disposizione della collettività proposte differenziate e garantite tecnicamente.

Accanto a ciò, la Società è chiamata ad individuare nuove forme di accudimento dei defunti a cui associare - anche attraverso idonee iniziative di comunicazione - nuovi e più qualificanti supporti motivazionali.

– - Incentivo alle dinamiche dello scambio comunicativo

La gestione delle aree e dei manufatti cimiteriali non deve costituire ostacolo alle possibilità di espressione simbolica da parte delle famiglie.

Nella rappresentazione del lutto e del cordoglio va incentivato l'uso di prodotti non seriali.

Considerato inoltre che le tombe sono luoghi dove si esplica socialmente uno scambio comunicativo sociale e tra i cittadini e i defunti, la Società è tenuta:

- a valorizzare la diversità delle culture funerarie evitando, tuttavia, l'insorgere di fenomeni di perdita di coerenza e di significatività dei codici espressivi e simbolici nella sistemazione delle sepolture;
- a monitorare costantemente i cambiamenti del gusto e della sensibilità mediante campionamenti di opinione validati, analisi di desk, ricerche motivazionali o quant'altro ritenuto necessario, articolando adeguatamente la propria offerta di servizi e forniture.

– Certezza dell'integrità del ricordo

Assieme all'Amministrazione comunale, la Società deve fare proprio la funzione di garanzia il compito di essere garante della continuità della memoria, tanto delle collettività, quanto delle famiglie. Pertanto, l'offerta di servizi deve incoraggiare il mantenimento di lungo periodo delle sepolture, come supporti percettivi dell'affetto e della devozione verso i defunti.

Al tempo stesso, in sede di pianificazione delle sepolture e dei servizi, vanno contemplate tanto la possibilità del rinnovo della sepoltura, quanto quella dell'avvicinamento dei defunti appartenenti alla stessa famiglia.

Inoltre occorre affiancare all'ossario comune altri dispositivi (materiali o virtuali) che consentano ai visitatori di conservare il ricordo dei defunti.

– Visibilità delle scelte gestionali

I visitatori dei cimiteri devono essere adeguatamente informati circa l'esecuzione delle attività tecnico-manutentive.

La Società è quindi tenuta a pubblicizzare in anticipo nei siti cimiteriali le priorità e i tempi delle realizzazioni.

– Centralità del Comune

Il Comune, nel mantenere presso di sé la funzione di depositario di codici simbolici solenni del cimitero cimiteri, si riserva la possibilità:

- di definire nuovi percorsi cerimoniali interni;
- di incaricare la Società di porre in atto - per motivi di salvaguardia dei valori architettonici, artistici e ambientali - specifiche modalità di sistemazione e gestione delle sepolture, anche relativamente a singoli edifici ed aree cimiteriali;
- di concedere sepolture ad esponenti della comunità cittadina;
- di disporre la realizzazione, con propri fondi e senza riflessi sugli oneri che la Società dovrà sostenere, di interventi tesi a restituire ai cimiteri la dimensione di spazi sociali a disposizione dell'intera comunità, come ad esempio: la riqualificazione delle aree monumentali storiche, l'erezione o il restauro di monumenti significativi (Mausolei, Cappelle, ecc.), la riqualificazione delle aree verdi interne o esterne alle strutture cimiteriali e quant'altro ritenuto necessario

La Società è comunque tenuta a fornire il supporto necessario e ad attuare in collaborazione gli altri Enti interessati, politiche di conservazione e tutela del patrimonio ambientale, storico ed artistico presente nelle strutture cimiteriali.

– Politiche sociali

Il Comune si riserva di definire i vincoli sociali dell'attività funeraria, ne determina i casi di servizio gratuito per il cittadino e fissa i criteri di erogazione esprimendo congiuntamente l'ammontare degli oneri relativi da riconoscere alla Società

– Calamità naturali

La Società è tenuta collaborare con le strutture della Protezione civile in occasione di eventi calamitosi, di incidenti o altra evenienza.

Il Comune si impegna alla remunerazione dei costi aggiuntivi sostenuti dalla Società.

E)Efficienza nell'impiego delle risorse

Il Comune e la Società promuovono l'integrazione informatica tra le proprie strutture, quelle di altri enti, organismi ed imprese. A questo proposito, il Comune cede gratuitamente alla Società il software di gestione dei servizi funerari denominato "Stige", attualmente in uso dalla Direzione servizi cimiteriali, nel rispetto delle norme vigenti e di eventuali diritti di terzi, e consente gratuitamente alla Società l'accesso informatico ed integrato alle infrastrutture ed alle banche dati della rete civica per il reperimento delle informazioni utili al perfezionamento dei procedimenti funerari, per la conservazione e gestione della banca dati cimiteriale, nonché per lo sviluppo e l'esercizio, da parte della Società, di prodotti e servizi informatici nel settore funerario rivolti alla cittadinanza, ad enti pubblici ed alle imprese.

Per quanto riguarda la gestione delle aree cimiteriali, alla Società sono affidati i compiti di programmazione delle necessità di aree e sepolture a breve, medio e lungo termine.

ooo000ooo

Per quanto più oltre non previsto la Società opera facendo riferimento alla normativa statale e degli enti locali applicabile in materia.

#### ARTICOLO 2

Il Comune e la Società concordano che le modifiche di cui all'art.1 del presente contratto abbiano decorrenza dal 1° luglio 2007.

#### ARTICOLO 3

Le parti confermano la validità e l'efficacia di tutte le altre pattuizioni contenute nel Contratto di Servizio sopra citato.

#### ARTICOLO 4

Il presente contratto viene redatto in triplice copia, di cui una verrà conservata presso il Comune, una presso la Società e l'altra verrà depositata per la registrazione. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del seguente atto sono a carico della Società, che ai sensi del combinato disposto dell'art. 118 D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 e dell'art. 8 D.P.R. n.131/1986, chiede la registrazione volontaria ad imposta fissa e l'esenzione da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.